



CITTA' DI LAMEZIA TERME

(Provincia di Catanzaro)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO ECONOMATO

P.E.C. = protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Prot. n°

del

PUBBLICAZIONE ELENCO OGGETTI RINVENUTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Per ogni conseguente effetto di legge, ed ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice Civile.

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio Comunale Economato sito in via Sen. Arturo Perugini, a mezzo Legione Carabinieri Calabria di Lamezia Terme in data 03/11/2023 con prot. n. 80611 e in data 07/11/2023 con prot. 81708 a mezzo Comune di Torino e in data 12/12/2023 con prot. n. 91329 a mezzo Legione Carabinieri Calabria di Lamezia Terme e in data 28/12/2023 con prot. n. 95484 a mezzo Polizia di Stato – Commiossariato di Lamezia Terme, sono stati rinvenuti i seguenti oggetti:

Numero di Registrazione	Data di consegna	Descrizione oggetto
189	03/11/23	SMARTPHONE TCL T506K NERO

Numero di Registrazione	Data di consegna	Descrizione oggetto
190	07/11/23	CARTA D'IDENTITA' "CA83066OA" G.R. (CZ)

Numero di Registrazione	Data di consegna	Descrizione oggetto
191	12/12/23	SMARTPHONE ZTE BLADE A52 BLU

Numero di Registrazione	Data di consegna	Descrizione oggetto
192	28/12/23	PORTAMONETE SIMIL PELLE NERO DONNA + DOCUMENTI H.T. (Serbia)

Il Dirigente del Settore
Economico Finanziario
(dott.ssa Nadia Aiello)

Art. 927 (Cose ritrovate)

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647 c.p.).

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento)

Il sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore)

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede I cinqueuroediciasettecentesimi(5,17€), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.